

PRESTAZIONI OPERAI / IMPIEGATI

23.04.2019

Trattamenti economici contrattuali (CCNL)

- GNF – GRATIFICA NATALIZIA E FERIE	pag.	2
- APE – ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE	pag.	3
- APE 300 ORE	pag.	4

Prestazioni ordinarie (Assistenze previste dal CCPL)

REQUISITI

- BENEFICIARI DELLE ASSISTENZE	pag.	5
- CONDIZIONI PER OTTENERE LE ASSISTENZE	pag.	5
- OPERAI: ORE VALIDE PER OTTENERE IL DIRITTO ALLE ASSISTENZE	pag.	5

CASI PARTICOLARI

- TRASFERIMENTO AD ALTRA CASSA EDILE O AD ALTRO SETTORE	pag.	6
- DISOCCUPAZIONE / PENSIONE	pag.	6
- DIRITTI DEGLI EREDI	pag.	6

ELENCO ASSISTENZE

01. VISITE OCULISTICHE E ACQUISTO PROTESI	pag.	7
02. PROTESI ODONTOIATRICHE / ORTOPEDICHE / ORTOFONICHE	pag.	7
03. COLONIE ESTIVE (bambini / adolescenti)	pag.	8
04. PREMIO GIOVANI OPERAI PER INIZIO ATTIVITA' IN EDILIZIA	pag.	8
05. 150 ORE LAVORATORI STUDENTI	pag.	8
06. SUSSIDI SCOLASTICI: RIMBORSO SPESE DIDATTICHE - scuole medie	pag.	9
07. SUSSIDI SCOLASTICI: ASSEGNI DI STUDIO - scuole superiori	pag.	9
08. SUSSIDI SCOLASTICI: ASSEGNI DI STUDIO - università	pag.	9
09. SUSSIDIO PENSIONE	pag.	10
10. SPESE FUNERARIE PER FAMILIARI DI 1° GRADO	pag.	10
11. SPESE FUNERARIE PER IL LAVORATORE ISCRITTO	pag.	10
12. SUSSIDIO STRAORDINARIO PER CASI ECCEZIONALI	pag.	10

Altre prestazioni (CCNL / CCPL)

- VESTIARIO E CALZATURE	pag.	11
- DIARIA MALATTIA	pag.	11
- ASSICURAZIONE INFORTUNI FUORI DEL LAVORO	pag.	12
- EDILCARD	pag.	12
- PREVEDI	pag.	13

Ritenuta fiscale

- RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA (CU)	pag.	14
--	------	----

NOTA: prestazioni previste SOLO per gli OPERAI (non per gli impiegati):
 GNF / APE / PREMIO GIOVANI OPERAI PER INIZIO ATTIVITA' IN EDILIZIA / 150 ORE LAVORATORI STUDENTI /
 SUSSIDIO PENSIONE / VESTIARIO E CALZATURE / DIARIA MALATTIA / APE 300 ORE

PRESTAZIONI OPERAI / IMPIEGATI

23.04.2019

Trattamenti economici contrattuali

- GNF – GRATIFICA NATALIZIA E FERIE *Operai*

Nel settore edile, a differenza degli altri settori, l'impresa non corrisponde direttamente all'operaio in busta paga la tredicesima e le ferie.

Versa, invece, alla Cassa Edile delle quote mensili a copertura di gratifica natalizia e ferie (GNF). Queste quote di salario differito vengono accantonate in un fondo gestito dalla Cassa Edile, che provvede a erogarle all'operaio a scadenze prefissate.

Il meccanismo di calcolo delle quote GNF è stabilito a livello nazionale dal Contratto collettivo nazionale (CCNL) e relativi allegati. Le modalità di erogazione, invece, sono concordate a livello locale dal Contratto provinciale (CCPL) e dagli accordi territoriali.

Le quote accantonate alla Cassa Edile vengono pagate agli operai alle seguenti scadenze:

AGOSTO la Cassa Edile paga il 100% delle quote accantonate nel periodo che va: dal 1° ottobre dell'anno precedente al 31 marzo dell'anno in corso.

DICEMBRE la Cassa Edile paga il 100% delle quote accantonate nel periodo che va: dal 1° aprile al 30 settembre dell'anno in corso.

NOTA: dalle quote da erogare vengono detratte:

- la quota a carico del lavoratore del premio assicurazione infortuni fuori del lavoro,
- la quota sindacale:
 - quota fissa, per i lavoratori non iscritti al sindacato,
 - quota di adesione, per i lavoratori iscritti al sindacato
(la quota di adesione varia a seconda del livello di inquadramento).

PRESTAZIONI OPERAI / IMPIEGATI

23.04.2019

- APE – ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE *Operai*

Nel mese di maggio di ogni anno, la Cassa Edile eroga all'operaio iscritto l'Anzianità Professionale Edile (APE ordinaria), cioè l'anzianità di servizio maturata nel settore edile.

REQUISITI PER MATURARE IL DIRITTO

Aver maturato (anche in più Casse Edili) nel biennio precedente l'erogazione almeno **2100 ore** di lavoro o assimilate.

Ai fini della maturazione del diritto si tengono valide le seguenti ore:

- ore di lavoro ordinario,
- ore di malattia e di infortunio riconosciute e indennizzate dall'INPS o dall'INAIL,
- ore di congedo militare,
- ore di congedo matrimoniale,
- ore di astensione obbligatoria per maternità,
- ore di congedo parentale di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001.

Per biennio precedente si intendono i due esercizi finanziari Cassa Edile appena scaduti. Ricordiamo che l'esercizio finanziario della Cassa Edile non coincide con l'anno solare, ma inizia a ottobre e termina a settembre.

IMPORTO DELLA PRESTAZIONE

L'importo viene calcolato moltiplicando gli importi orari (coefficienti), comunicati ogni anno dalla CNCE, per le **ore di lavoro ordinario** contabilizzate nell'esercizio finanziario precedente.

L'importo della prestazione aumenta in proporzione al numero di prestazioni APE già percepite.

Se l'operaio per un biennio non è stato iscritto alla Cassa Edile o nel biennio non ci sono ore di lavoro accantonate, al momento della maturazione del diritto la prestazione verrà calcolata applicando il coefficiente previsto per la prima erogazione.

Se per un biennio la mancata registrazione delle ore alla Cassa Edile dipende da periodi di cassa integrazione straordinaria o di disoccupazione speciale lunga, se l'operaio matura il diritto nel biennio successivo, la prestazione verrà calcolata applicando il coefficiente previsto per la terza erogazione sempreché abbia già percepito almeno due erogazioni.

ORE DENUNCIATE PRESSO ALTRE CASSE EDILI

Ai fini della maturazione del diritto, si tengono valide anche le ore contabilizzate presso le altre Casse.

PRESTAZIONI OPERAI / IMPIEGATI

23.04.2019

- APE 300 ORE *Operai*

In caso di morte o di inabilità totale dell'operaio è erogata dalla Cassa Edile una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale spettante all'operaio al momento dell'evento.

REQUISITI per ottenere la prestazione:

- 1 - aver percepito o maturato almeno una volta l'anzianità professionale edile,
- 2 - essere iscritti alla Cassa Edile al momento dell'evento,
- 3 - avere, nel biennio precedente l'evento, delle ore accantonate alla Cassa Edile.

DECESSO

Documenti da presentare in caso di DECESSO del lavoratore:

- 1 - stato di famiglia storico (con indicato il nome del defunto),
- 2 - certificato di morte,
- 3 - atto notorio indicante gli eredi,
- 4 - delega (con firma autenticata) degli eventuali eredi maggiorenni in favore di un'unica persona,
- 5 - fotocopia del codice fiscale dell'erede beneficiario,
- 6 - IBAN dell'erede beneficiario.

INABILITA' TOTALE

Documenti da presentare in caso di INABILITA' TOTALE del lavoratore:

- 1 - mod. TE08 rilasciato dall'INPS attestante il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità.

PRESTAZIONI OPERAI / IMPIEGATI

23.04.2019

Prestazioni ordinarie (Assistenze previste dal CCPL)

REQUISITI

L'elenco delle assistenze a favore degli operai e degli impiegati iscritti alla Cassa Edile di Brescia, la documentazione da presentare e i requisiti necessari per maturare il diritto sono stabiliti dal regolamento della Cassa Edile e dagli accordi territoriali (CCPL).

BENEFICIARI DELLE ASSISTENZE

- 1) IL LAVORATORE iscritto.
- 2) IL CONIUGE, se a carico.
- 3) I FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO, anche solo parzialmente.
Casistica relativa ai figli: figli legittimi e illegittimi, i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge (art. 38 D.P.R. 26 aprile 1957 n. 818).

CONDIZIONI PER OTTENERE LE ASSISTENZE

- 1) OPERAI: aver maturato almeno 1620 ore nell'anno oppure 810 ore nei sei mesi precedenti la data dell'evento per cui si richiede l'assistenza.
IMPIEGATI: aver maturato almeno 2 anni consecutivi di contribuzione alla data dell'evento.
Nota: nel caso di passaggio da operaio a impiegato, si tengono valide anche le ore maturate dal lavoratore in qualità di operaio, purché il periodo di iscrizione sia continuativo.
- 2) Trovarsi alle dipendenze di un'impresa edile iscritta alla Cassa Edile di Brescia, che abbia regolarmente inviato le denunce contributive ed effettuato i relativi versamenti.
- 3) Presentare domanda entro 90 giorni dalla data di emissione della fattura o dell'evento di cui si chiede il rimborso.

AVVERTENZA: se nei 12 mesi precedenti la data della fattura sono state rimborsate altre fatture per lo stesso sussidio e per lo stesso beneficiario, gli importi già ricevuti saranno detratti dall'importo massimo previsto dal regolamento.

Se l'impresa non è in regola con l'invio delle denunce contributive e con i relativi versamenti, la domanda di sussidio sarà tenuta in sospeso fino alla fine dell'anno in corso. Se entro questa data l'impresa non avrà regolarizzato la sua posizione, il sussidio non potrà più essere erogato e la domanda verrà archiviata definitivamente.

OPERAI: ORE VALIDE PER OTTENERE IL DIRITTO ALLE ASSISTENZE

- ore di lavoro ordinario e ore di festività
- ore di malattia/infortunio/mal. professionale debitamente certificate
- (nei limiti della conservazione del posto di lavoro)
- ore di ferie maturate e godute (160 ore annue)
- ore di permessi individuali retribuiti (88 ore annue)
- ore di congedo matrimoniale
- ore di assenza per maternità (limitatamente al periodo obbligatorio)
- ore di Cassa Integrazione Guadagni, sia ordinaria che straordinaria (nei limiti di legge)
- ore di assenza retribuita per permessi sindacali e per assemblee sindacali (nei limiti di legge)
- ore di permessi retribuiti per cariche pubbliche (nei limiti di legge).

Nel calcolo delle ore vengono considerate, se documentate, anche quelle denunciate presso altre Casse Edili che accettino la reciprocità del trattamento.

Erogazione

Come stabilito dal CCPL del 24/02/2017, dal 1° ottobre 2017 l'erogazione di tutte le assistenze previste dal Contratto Provinciale verranno effettuate in due momenti distinti:

- acconto pari al 60% dell'importo teorico spettante,
- saldo, da erogarsi entro il 31 ottobre dell'esercizio finanziario successivo, fino a un massimo del 40% nei limiti della capienza economica definita al 30 settembre dal Bilancio preconsuntivo della Cassa Edile.

PRESTAZIONI OPERAI / IMPIEGATI

23.04.2019

CASI PARTICOLARI

TRASFERIMENTO AD ALTRA CASSA EDILE O AD ALTRO SETTORE

In presenza di tutti gli altri requisiti previsti per la maturazione del diritto, il lavoratore (operaio o impiegato) che viene trasferito in altra Cassa Edile oppure passa ad altro settore per dimissioni volontarie, potrà beneficiare delle assistenze solo se alla data dell'evento per cui richiede il sussidio era ancora alle dipendenze di un'impresa edile iscritta alla Cassa Edile di Brescia.

DISOCCUPAZIONE / PENSIONE

OPERAI

In presenza di tutti gli altri requisiti previsti per la maturazione del diritto, l'operaio disoccupato e iscritto alle liste di collocamento oppure collocato in pensione potrà beneficiare delle assistenze solo se alla data dell'evento per cui richiede il sussidio non sono trascorsi più di 2 mesi dalla data di disoccupazione o di collocamento in pensione.

Gli operai disoccupati devono allegare alla richiesta di sussidio il modello NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) rilasciata dal Centro per l'impiego.

IMPIEGATI

L'iscrizione cessa, e con essa ogni diritto, con le dimissioni, il licenziamento o il collocamento in pensione dell'impiegato iscritto.

DIRITTI DEGLI EREDI

In presenza di tutti gli altri requisiti previsti per la maturazione del diritto, gli eredi che erano fiscalmente a carico del lavoratore deceduto (operaio o impiegato) possono continuare a beneficiare delle assistenze solo se alla data dell'evento per cui richiedono il sussidio non è trascorso più di 1 anno dalla data del decesso.

PRESTAZIONI OPERAI / IMPIEGATI

23.04.2019

ELENCO ASSISTENZE

01. SUSSIDIO PER VISITE OCULISTICHE E ACQUISTO PROTESI *Operai / Impiegati*

Il sussidio è pari al 60% della spesa sostenuta, fino a un massimo di Euro 165,00 annui per ogni avente diritto.

Non è previsto rimborso per spese unitarie inferiori a Euro 25,82.

DOCUMENTI da presentare:

- 1 - stato di famiglia in carta semplice o autocertificazione,
- 2 - fotocopia leggibile della fattura dell'ottico o scontrino parlante con prescrizione lenti,
- 3 - fotocopia parcella dell'eventuale visita oculistica.

Se la richiesta è per un familiare, va allegata una dichiarazione dell'impresa attestante che il lavoratore gode di detrazioni fiscali per quel familiare.

02. SUSSIDIO PER PROTESI ODONTOIATRICHE, ORTOPEDICHE, ORTOFONICHE *Op. / Impg.*

Il sussidio è pari al 60% della spesa sostenuta, fino a un massimo di Euro 800,00 annui per ogni avente diritto.

Non è previsto rimborso per spese unitarie inferiori a Euro 30,99.

DOCUMENTI da presentare:

- 1 - stato di famiglia in carta semplice o autocertificazione,
- 2 - fotocopia leggibile della fattura dell'odontoiatra o dell'ortopedico o dell'ortofonico,

Se la richiesta è per un familiare, va allegata una dichiarazione dell'impresa attestante che il lavoratore gode di detrazioni fiscali per quel familiare.

NOTA: non è concesso alcun sussidio per la sola visita odontoiatrica, ortopedica o ortofonica; non è concesso alcun sussidio per la cura dei denti (pertanto la fattura dovrà riportare l'importo delle protesi distinto da quello delle eventuali cure oppure, se nella fattura la dicitura è generica, dovrà essere allegato il preventivo o una dichiarazione del dentista o dell'odontotecnico da cui risulti l'importo delle protesi).

PRECISAZIONE SULLE SPESE ODONTOIATRICHE:

SONO RIMBORSABILI solo i lavori protesici: apparecchi ortodontici e lavori di ortodonzia / elementi in oro resina e ceramica (anche provvisori) / protesi mobili (anche provvisorie) / implantologia / ricostruzioni coronali / riparazione e ribasatura protesi / ponti / perni moncone / scheletrati / capsule / attacchi in metallo / ganci a filo o fusi / cappette bloccaggio viti / barre linguali e barre di Ackermann / bite / ecc.

NON SONO RIMBORSABILI le cure conservative: visite / radiografie (ortopantomografie) / endodonzia / applicazioni fluoro / sbiancatore / ablazioni tartaro / estrazioni / devitalizzazioni monocanalari o policanalari / otturazioni semplici o in amalgama / intarsi / faccette estetiche / sigillatura solchi / courettage (chirurgia paradentale, pulizia della radice) / onley (otturazione in composito con impronta di grado superiore) / ecc.

PRESTAZIONI OPERAI / IMPIEGATI

23.04.2019

03. COLONIE ESTIVE *Operai / Impiegati*

Nelle colonie estive marine possono essere ammessi gratuitamente tutti i figli (o equiparati) di età compresa fra i 5 anni e i 15 anni.

BAMBINI: devono aver compiuto i 5 anni entro il 1° gennaio.

ADOLESCENTI: non devono aver ancora compiuto i 15 anni al 30 giugno.

DOCUMENTI da presentare:

- 1 - stato di famiglia in carta semplice o autocertificazione,
- 2 - fotocopia della tessera sanitaria,
- 3 - attestazione dell'impresa che l'iscritto gode di detrazioni fiscali o assegni familiari per il minore a carico,
- 4 - domanda compilata su apposito modulo da richiedere alla Cassa Edile (disponibile anche sul nostro sito internet).

NOTA: la domanda va presentata entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno.

04. PREMIO AI GIOVANI OPERAI PER INIZIO ATTIVITA' IN EDILIZIA *Operai*

Premio per i giovani di età compresa fra i 15 anni compiuti e i 18 anni non ancora compiuti che iniziano la loro attività lavorativa in edilizia (o vi si trasferiscono da altra occupazione).

Dopo 1 anno di lavoro è concesso un premio di:

- Euro 206,58 per chi non ha frequentato il biennio diurno della Scuola Edile,
- Euro 361,52 per gli ex allievi del biennio diurno della Scuola Edile.

DOCUMENTI da presentare:

- 1 - stato di famiglia in carta semplice o autocertificazione,
- 2 - dichiarazione dell'impresa attestante la data di inizio dell'attività,
- 3 - eventuale attestato di qualifica del biennio/triennio diurno della Scuola Edile, se il richiedente ne è in possesso.

05. 150 ORE LAVORATORI STUDENTI *Operai*

Ai lavoratori studenti che frequentano le scuole medie inferiori e superiori (presso una scuola statale o paritaria) è riconosciuto il rimborso delle ore di lavoro perse, fino a un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibile anche in un solo anno.

Vengono rimborsate:

- tutte le ore perse, se il lavoratore lascia il cantiere prima delle ore 16.00,
- due ore, se il lavoratore lascia il cantiere fra le 16.00 e le 17.00,
- un'ora, se il lavoratore lascia il cantiere dopo le 17.00,
- otto ore al giorno per ogni giorno d'esame, escluso il sabato.

DOCUMENTI da presentare:

- 1 - domanda compilata su apposito modulo da richiedere alla Cassa Edile,
- 2 - dichiarazione di frequenza rilasciata dalla scuola, con la specifica dei giorni di presenza e di assenza.

PRESTAZIONI OPERAI / IMPIEGATI

23.04.2019

SUSSIDI SCOLASTICI

L'importo erogato è la differenza fra l'importo massimo previsto e le eventuali somme percepite a titolo di sussidio scolastico da parte di Pubbliche amministrazioni o di soggetti privati.

06. RIMBORSO SPESE DIDATTICHE – SCUOLE MEDIE *Operai / Impiegati*

Il sussidio è concesso fino a un massimo di Euro 150,00 annui per ogni figlio (o equiparato) a carico che frequenti le scuole medie inferiori.

Il sussidio è esteso anche al lavoratore studente.

REQUISITI per ottenere il sussidio:

- 1 - il lavoratore deve essere iscritto alla Cassa Edile per tutto il mese di settembre fino al 1° ottobre compreso;

DOCUMENTI da presentare:

- 1 - certificato di iscrizione e frequenza,
- 2 - domanda compilata su apposito modulo da richiedere alla Cassa Edile a partire dal mese di ottobre (disponibile anche sul nostro sito internet).

NOTA: il modulo va compilato sia dall'operaio sia dalla ditta e deve essere presentato alla Cassa Edile entro e non oltre il 31 dicembre.

07. ASSEGNI DI STUDIO – SCUOLE SUPERIORI *Operai / Impiegati*

Il sussidio è concesso fino a un massimo di Euro 300,00 annui per ogni figlio (o equiparato) a carico che frequenti le scuole superiori.

Il sussidio è esteso anche al lavoratore studente e al coniuge a carico.

REQUISITI per ottenere il sussidio:

- 1 - il lavoratore deve essere iscritto alla Cassa Edile per tutto il mese di settembre fino al 1° ottobre compreso;
- 2 - gli studenti delle scuole medie superiori non devono essere ripetenti (a meno che nell'anno precedente non abbiano usufruito del sussidio).

DOCUMENTI da presentare:

- 1 - certificato di iscrizione e frequenza per l'anno in corso,
- 2 - domanda compilata su apposito modulo da richiedere alla Cassa Edile a partire dal mese di ottobre (disponibile anche sul nostro sito internet)

NOTA: il modulo va compilato dall'operaio, dallo studente e dall'impresa e deve essere presentato alla Cassa Edile entro e non oltre il 31 dicembre.

08. ASSEGNI DI STUDIO – UNIVERSITA' *Operai / Impiegati*

Il sussidio è concesso fino a un massimo di Euro 774,69 annui per ogni figlio (o equiparato) a carico che frequenti l'università o un istituto parauniversitario.

Il sussidio è esteso anche al lavoratore studente e al coniuge a carico.

REQUISITI per ottenere il sussidio:

- 1 - il lavoratore deve essere iscritto alla Cassa Edile per tutto il mese di settembre fino al 1° ottobre compreso;
- 2 - gli studenti universitari devono aver superato con esito favorevole almeno il 60% degli esami previsti dal piano degli studi consigliato dalla facoltà per l'anno accademico precedente.

DOCUMENTI da presentare:

- 1 - il 1° anno accademico: - certificato di iscrizione per l'anno in corso;
dal 2° anno accademico: - certificato di iscrizione per l'anno in corso;
 - **piano degli studi** dell'anno precedente, consigliato dalla facoltà universitaria;
 - fotocopia del **libretto universitario** riportante gli esami sostenuti;
- 2 - domanda compilata su apposito modulo da richiedere alla Cassa Edile a partire dal mese di ottobre (disponibile anche sul nostro sito internet)

NOTA: il modulo va compilato dall'operaio, dallo studente e dall'impresa e deve essere presentato alla Cassa Edile entro e non oltre il 31 dicembre.

PRESTAZIONI OPERAI / IMPIEGATI

23.04.2019

09. SUSSIDIO PENSIONE *Operai*

Il sussidio è di Euro 200,00 ed è riconosciuto a tutti gli operai collocati in pensione dall'INPS.

REQUISITI ESSENZIALI:

1 - aver maturato almeno 4000 ore nei tre anni precedenti al collocamento in pensione.

DOCUMENTI da presentare:

1 - fotocopia del prospetto di liquidazione INPS (Mod. TE 08).

NOTA: la richiesta va presentata entro 90 giorni dalla data di decorrenza o dalla data di emissione del Mod. TE 08.

10. DECESSO DI UN FAMILIARE *Operai / Impiegati*

Il contributo è di Euro 542,28 da erogarsi nel caso di decesso:

- del coniuge a carico,
- dei genitori dell'operaio se a carico o titolari di una pensione INPS non superiore al trattamento minimo,
- dei figli legittimi, illegittimi, adottivi o equiparati fiscalmente a carico.

DOCUMENTI da presentare (tutti in carta semplice):

1 - stato di famiglia in carta semplice del lavoratore iscritto o autocertificazione,

2 - certificato di morte,

3 - se il defunto è la madre, atto notorio indicante il grado di parentela,

4 - dichiarazione dell'impresa attestante il godimento delle detrazioni fiscali per la persona defunta.

Se si tratta di genitori:

fotocopia certificato INPS (mod. O/BIS M), se il defunto percepiva la pensione, altrimenti dichiarazione dell'impresa, se il defunto era fiscalmente a carico.

NOTA: la domanda va presentata entro 90 giorni dalla data del decesso.

11. CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE PER IL LAVORATORE ISCRITTO *Operai / Impiegati*

Il contributo è di Euro 1.084,56 da erogarsi agli eredi legittimi dell'operaio deceduto.

DOCUMENTI da presentare (tutti in carta semplice):

1 - stato di famiglia storico alla data del decesso (con indicato il nome del defunto),

2 - certificato di morte,

3 - atto notorio indicante gli eredi,

4 - delega (con firma autenticata) degli eventuali eredi maggiorenni in favore di un'unica persona,

5 - fotocopia del codice fiscale dell'erede beneficiario.

NOTA: la domanda va presentata entro 90 giorni dalla data del decesso.

12. SUSSIDIO STRAORDINARIO PER CASI ECCEZIONALI *Operai / Impiegati*

Viene erogato qualora l'operaio dimostri di aver sostenuto spese straordinarie per cure mediche o interventi medici particolarmente onerosi.

DOCUMENTI da presentare:

1 - stato di famiglia rilasciato dal Comune,

2 - fotocopia della dichiarazione dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare: mod. Unico / 730 / CUD,

3 - certificato medico riportante la patologia o prescrizione medica che motiva la spesa,

4 - fotocopia delle opportune fatture di spesa e ogni altro documento utile per illustrare la pratica.

La Cassa Edile si riserva di chiedere ulteriore documentazione.

NOTA: la domanda deve riferirsi a spese sostenute nei 12 mesi precedenti a quello della richiesta.

Se la richiesta è per un familiare, va allegata una dichiarazione dell'impresa attestante che il lavoratore gode di detrazioni fiscali o di assegni familiari per quel familiare.

PRESTAZIONI OPERAI / IMPIEGATI

23.04.2019

Altre prestazioni

- VESTIARIO E CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE *Operai*

La fornitura del vestiario e delle scarpe antinfortunistiche è gratuita ed è regolamentata dal CCPL 30/06/1986 e dall'accordo provinciale 12/04/2012.

Viene effettuata una volta all'anno.

Il materiale viene consegnato nel mese di novembre.

REQUISITI:

- 1 - risultare iscritto alla Cassa Edile di Brescia alla data del **31 MAGGIO**, alle dipendenze di una ditta in regola con i versamenti e con l'invio delle denunce mensili;
- 2 - aver accantonato 250 ore di lavoro o assimilate nel bimestre aprile-maggio oppure 1375 ore nei dodici mesi precedenti il 31 maggio (per ore assimilate si intendono le eventuali ore di assenza per malattia, infortunio, ferie, festività e permesso retribuito);
- 3 - essere presente presso un'impresa edile regolarmente iscritta alla Cassa Edile di Brescia nel periodo di inoltro degli ordini o alla data prevista per la consegna del materiale.

NOTA: La fornitura non è dovuta a quei lavoratori che pur avendo maturato il diritto, non sono più iscritti alla Cape alla data di inoltro degli ordini ai fornitori o alla data prevista per la consegna del materiale.

Le varie tipologie del materiale offerto sono riportate nel dépliant pubblicato di anno in anno sul sito internet della Cassa Edile:

www.cassaedilebrescia.it

- DIARIA MALATTIA *Operai*

La prestazione va richiesta direttamente dall'impresa (non dall'operaio).

Per malattie di durata NON superiore ai 6 giorni, la Cassa Edile paga direttamente all'operaio una diaria per i primi tre giorni di malattia (GIORNI DI CARENZA).

La diaria viene erogata per un massimo di 6 eventi nell'arco dell'anno solare (il predetto limite non trova applicazione nel caso di trattamenti emodialitici o per l'effettuazione di terapie oncologiche in regime di *day hospital*).

L'erogazione della diaria è regolamentata dagli Accordi Provinciali del 2 dicembre 2002 e del 27 giugno 2012.

Gli importi giornalieri della diaria variano a seconda della qualifica:

OPERAIO IV LIVELLO:	€ 42,55
OPERAIO SPECIALIZZATO:	€ 40,83
OPERAIO QUALIFICATO:	€ 39,10
OPERAIO COMUNE:	€ 35,65
APPRENDISTA (diritto/dovere):	€ 21,28

Erogazione

Come stabilito dal CCPL del 24/02/2017, dal 1° ottobre 2017 l'erogazione delle diarie di malattia verranno effettuate in due momenti distinti:

- acconto pari al 60% dell'importo teorico spettante,
- saldo, da erogarsi entro il 31 ottobre dell'esercizio finanziario successivo, fino a un massimo del 40% nei limiti della capienza economica definita al 30 settembre dal Bilancio preconsuntivo della Cassa Edile.

PRESTAZIONI OPERAI / IMPIEGATI

23.04.2019

- ASSICURAZIONE INFORTUNI FUORI DEL LAVORO *Operai / Impiegati*

L'assicurazione copre tutti i lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Brescia.
La Compagnia Assicuratrice provvede a liquidare gli infortuni che si verifichino fuori del lavoro o in itinere e che comportino un'invalidità permanente o il decesso del lavoratore.

INVALIDITA' PERMANENTE

Documenti da presentare in caso di INVALIDITA' PERMANENTE del lavoratore:

- 1 - denuncia dettagliata del sinistro,
- 2 - certificati medici e certificato di guarigione,
- 3 - eventuale certificato rilasciato dal proprio medico o da uno specialista con l'indicazione dell'invalidità permanente residua.

NOTA: l'invalidità residua verrà sempre accertata anche da un medico incaricato dall'Assicurazione.

DECESSO

Documenti da presentare in caso di DECESSO del lavoratore:

- 1 - denuncia dettagliata del sinistro,
- 2 - stato di famiglia,
- 3 - certificato di morte,
- 4 - documentazione delle cause del decesso,
- 5 - testamento o atto notorio indicante gli eredi,
- 6 - eventuale ulteriore documentazione richiesta dall'Assicurazione.

L'estratto della polizza e i capitali assicurati sono consultabili sul sito internet della Cassa Edile: www.cassaedilebrescia.it > OPERAI (o IMPIEGATI)

- EDILCARD *Operai / Impiegati*

Fondo nazionale rimborso spese da infortunio.

La Cassa Edile svolge servizio di intermediazione fra EDILCARD e i beneficiari delle prestazioni.

L'iscrizione a EDILCARD dà diritto a:

- rimborso spese sanitarie per infortunio professionale o extraprofessionale,
- indennità di ricovero ospedaliero pari o superiore a 15 gg. a seguito di infortunio professionale,
- indennità per invalidità permanente superiore al 50% a causa di infortunio professionale,
- copertura spese per riabilitazione neuromotoria (presso gli istituti convenzionati) a seguito di infortunio professionale,
- rimborso spese odontoiatriche a seguito infortunio professionale,
- assegno funerario per decesso a seguito infortunio professionale,
- rimborso e indennità per malattie professionali.

Per i dettagli e la modulistica, consultare il sito di EDILCARD:

<http://www.cnce.it/contenuti/edilcard/cosa.html>

NOTA: la denuncia di sinistro va presentata alla Cassa Edile entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio.

PRESTAZIONI OPERAI / IMPIEGATI

23.04.2019

- PREVEDI *Operai / Impiegati*

Fondo di previdenza complementare.

La Cassa Edile svolge servizio di intermediazione fra PREVEDI e gli iscritti al Fondo.

Dal 1° gennaio 2015 è obbligatorio il versamento della quota contrattuale a carico impresa per tutti i lavoratori in forza (operai e impiegati).

I lavoratori possono anche aderire al Fondo (contributo di adesione in parte a carico impresa, in parte a carico lavoratore) e/o destinare il TFR al Fondo Prevedi (100% del TFR o 18% del TFR).

Per i dettagli e la modulistica, consultare il sito di PREVEDI:

<http://www.prevedi.it/>

FONDO DI GARANZIA INPS

Nel caso di fallimento dell'impresa, i lavoratori possono chiedere l'intervento del Fondo di Garanzia INPS per il versamento al Fondo Prevedi delle somme dovute.

PRESTAZIONI OPERAI / IMPIEGATI

23.04.2019

Ritenuta fiscale

RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA (CU)

Ogni anno la Cassa Edile invia la CERTIFICAZIONE UNICA (CU) relativa ai redditi dell'anno precedente a tutti quei lavoratori che hanno beneficiato di prestazioni per le quali la Cassa Edile ha effettuato la ritenuta d'acconto (D.P.L. n° 314 del 2/9/1997).

La ritenuta fiscale viene versata all'Esattoria direttamente dalla Cassa Edile.

Erogazioni soggette a ritenuta d'acconto (23%):

- APE (Anzianità Professionale Edile) (CU intestata all'operaio)
- PREMIO AI GIOVANI OPERAI PER INIZIO ATTIVITA' IN EDILIZIA (CU intestata all'operaio)
- 150 ORE LAVORATORI STUDENTI (CU intestata all'operaio)
- SUSSIDIO PENSIONE (CU intestata all'operaio)
- DIARIA MALATTIA (CU intestata all'operaio)

SUSSIDI SCOLASTICI PER I FIGLI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA / L'UNIVERSITA'

- ASSEGNI DI STUDIO – SCUOLE SUPERIORI (CU intestata al figlio – **senza ritenuta**)
- ASSEGNI DI STUDIO – UNIVERSITA' (CU intestata al figlio – **senza ritenuta**)

SUSSIDI SCOLASTICI PER I LAVORATORI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA / L'UNIVERSITA'

- ASSEGNI DI STUDIO – SCUOLE SUPERIORI (CU intestata all'operaio / impiegato)
- ASSEGNI DI STUDIO – UNIVERSITA' (CU intestata all'operaio / impiegato)

NOTA - FIGLI STUDENTI

Agli studenti che hanno percepito l'ASSEGNO DI STUDIO (per scuole superiori o università) la Cassa Edile trasmette la CU (Certificazione unica).

La CU è intestata agli studenti. Non sono state operate ritenute d'acconto in quanto il beneficiario dell'erogazione (il figlio studente) ha conseguito l'assegno di studio per un ammontare complessivo non superiore alla cifra che lo esonera dall'obbligo della dichiarazione dei redditi.

La CU dovrà essere utilizzata dallo studente nel caso in cui sia possessore di altri redditi. Se l'importo di questi redditi (comprensivo dell'assegno di studio) supera il limite di esonero dalla dichiarazione dei redditi, dovrà presentare il mod. 730.

La CU va utilizzata anche quando il lavoratore presenti la DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) per la richiesta di prestazioni agevolate (indicatore ISEE).

NOTA - GNF

Le somme liquidate agli operai ad agosto e a dicembre, relative a ferie e gratifica natalizia (GNF), sono già state assoggettate a ritenuta fiscale direttamente dall'impresa in busta paga, quindi non verranno inserite nella CU rilasciata dalla Cassa Edile, ma saranno presenti nella CU che rilascerà l'impresa.

NOTA - SPESE SANITARIE

La Cassa Edile non rientra fra i soggetti iscritti all'Anagrafe nazionale dei Fondi o Casse di assistenza sanitaria integrativa, pertanto non è tenuta a comunicare all'Agenzia delle Entrate le prestazioni economiche erogate a favore dei lavoratori che hanno sostenuto spese sanitarie.

Quindi nella dichiarazione dei redditi, **le spese sanitarie sono interamente deducibili** da parte dei lavoratori che le hanno sostenute.

CNCE - lettera circolare n. 2 del 25/01/2016

L'anno successivo a quello dei redditi di riferimento, il certificato sarà disponibile in EDILAPP, l'applicativo della Cassa Edile per smartphone: <http://edilapp.cfp.it>

PRESTAZIONI OPERAI / IMPIEGATI

23.04.2019

MODALITA' DI INVIO DELLA CU

- **Per i lavoratori che hanno e-mail**
il modello CU viene inviato per e-mail. Non verrà spedito per posta.
- **Per i lavoratori che non hanno e-mail**
il modello CU viene spedito per posta.

I lavoratori che hanno scaricato EDILAPP
possono visualizzare il modello CU sullo smartphone.